

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IRIDE

Tra EUROREDIT BUSINESS INFORMATION SRL, in persona del Dott. Marco Attilio Peri, nella sua qualità di Amministratore Unico, con sede legale in Via Lambro n. 12 - 20129 MILANO, P.I. 01414011211 - c.f. 05328060636, di seguito la "Società", e la _____, in persona del _____, nella sua qualità di _____, con sede legale in _____ alla via/piazza _____ n. _____, P.I./C.F. _____, di seguito il "Partecipante", di seguito denominate "Parte" o, se congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- i. La Società ha ideato il progetto I.RI.DE (Insolvency Risk Determination), di seguito il "Progetto", che si basa sulla creazione di una banca dei dati, di seguito il "Database", di imprese e persone fisiche – imprenditori individuali ovvero soci o esponenti di società – con le quali il Partecipante abbia intrattenuto rapporti commerciali, per effetto dei quali abbia maturato dei crediti rimasti poi insoddisfatti a causa di inadempimento, insolvenza, fallimento o altre procedure concorsuali, di seguito "Soggetti/o Partecipati/";
 - ii. Il Progetto – rivolto esclusivamente ad imprese operanti nel settore agroalimentare e/o beverage – prevede la condivisione tra i Partecipanti dei dati e delle informazioni relative alle esperienze negative di pagamento subite dai singoli operatori commerciali che aderiscono al Progetto, di seguito le "Informazioni", attraverso il conferimento nel Database della Società, da parte di ciascun operatore, delle Informazioni in proprio possesso;
 - iii. Il Progetto prevede: a) il rilascio di rapporti informativi sulle imprese censite, contenenti tra l'altro l'eventuale segnalazione di esperienze di pagamento negative e la formulazione di un indice valutativo sintetico di affidabilità; b) l'elaborazione di un curriculum imprenditoriale delle persone fisiche censite, attraverso l'analisi delle cariche dalle medesime ricoperte nel tempo nelle diverse imprese, integrato dalle segnalazioni di eventuali esperienze negative rappresentate dai casi di insolvenza nei quali i medesimi soggetti risultino direttamente coinvolti;
 - iv. I Partecipanti, che aderiscono al Progetto e contribuiscono quindi ad alimentare il Database, potranno richiedere un report informativo all'interno del quale, oltre a tutti i dati di fonte ufficiale disponibili sull'impresa, sarà presente la segnalazione di eventuali esperienze negative presenti nel Database e che consentirà la navigazione, attraverso una serie link nidificati, verso operatori economici ovvero persone fisiche presenti nel Database connessi all'impresa ovvero al soggetto al quale l'interrogazione si riferisce;
 - v. I rapporti informativi rilasciati dalla Società non riporteranno la fonte dell'informazione che rimarrà riservata, essendo l'evento negativo – assunto a fondamento della valutazione di affidabilità - indicato con i soli elementi relativi alla data, all'importo ed allo stato dell'insoluto;
 - vi. Il Progetto è rivolto ai clienti della Società che abbiano sottoscritto un contratto per la fornitura di informazioni commerciali, disciplinato dalle relative condizioni generali;
 - vii. Il Partecipante, reso edotto che la partecipazione al Progetto comporta l'assunzione di ogni responsabilità in merito alla veridicità ed alla attualità delle Informazioni conferite, ha manifestato il proprio interesse ad aderire alla iniziativa;
 - viii. Le Parti intendono con il presente atto disciplinare i termini e le condizioni della adesione del Partecipante al Progetto e della utilizzazione del servizio I.RI.DE.
- Tutto ciò premesso, tra le Parti in epigrafe indicate,

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 – Premesse ed Allegati.

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, anche ai fini della corretta interpretazione della volontà manifestata dalle parti nelle clausole che seguono.
- 1.2 Sono allegati al presente contratto: a) Progetto I.RI.DE. – Documento di sintesi; b) Disciplinare tecnico.
- 1.3 Nel caso di contrasto tra le clausole del presente contratto ed il contenuto degli allegati prevarrà il testo del contratto.

Art. 2 – Oggetto.

- 2.1 Il Partecipante si obbliga a fornire alla Società, che accetta, le Informazioni relative ad imprese con le quali lo stesso abbia intrattenuto rapporti commerciali, per effetto dei quali abbia maturato dei crediti rimasti poi insoddisfatti a causa di inadempimento, insolvenza, fallimento o altre procedure concorsuali.
- 2.2 Costituiscono Informazioni, ai sensi del precedente comma 2.1, i dati relativi: a) al codice fiscale ovvero alla partita iva del Soggetto Partecipato; b) all'importo del credito rimasto insoluto; c) alla data di scadenza dell'obbligazione di pagamento non adempiuta.
- 2.3 Il conferimento delle Informazioni nel Database della Società dovrà essere eseguito nei termini e con le modalità indicati nell'Allegato b) e comprenderà tutti i dati indicati nel precedente comma 2.2 relativi ai diritti di credito, rimasti insoddisfatti, maturati in capo al Partecipante negli ultimi cinque anni.
- 2.4 Il Partecipante si obbliga altresì a fornire alla Società, nei termini e con le modalità indicati nell'Allegato b), con cadenza trimestrale e per l'intera durata del presente contratto, le Informazioni relative alle esperienze negative di pagamento registrate successivamente alla data di esecuzione del conferimento previsto al precedente art. 2.3.
- 2.5 La Società, per effetto del conferimento delle Informazioni da parte del Partecipante, attribuisce allo stesso il diritto di accedere alle Informazioni presenti nel Database della Società ed eseguire interrogazioni sugli operatori commerciali del settore agroalimentare e/o beverage. Resta inteso che la fornitura di rapporti informativi sugli operatori commerciali di interesse del Partecipante è disciplinata dalle relative condizioni generali di contratto già sottoscritte dal Partecipante e soggiate al pagamento dei corrispettivi ivi previsti per ciascuna tipologia di prodotto.
- 2.6 Resta inteso che il Partecipante avrà diritto di utilizzare esclusivamente per uso interno le Informazioni ottenute accedendo al Database, con divieto di cessione a terzi a qualunque titolo.

Art. 3 – Obblighi Accessori e Responsabilità del Partecipante.

- 3.1 Il Partecipante si obbliga a fornire alla Società Informazioni complete, veritiere ed aggiornate.
- 3.2 Il Partecipante si obbliga a fornire alla Società, nel caso di contestazione di terzi in merito alla correttezza delle Informazioni o del giudizio di affidabilità sulla base delle medesime formulato, tutti i documenti comprovanti l'esistenza e l'ammontare del credito ed i solleciti di pagamento formulati in via stragiudiziale, nonché gli atti relativi agli eventuali tentativi di recupero del credito in via giudiziale.
- 3.3 Il Partecipante si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla Società di ogni variazione intervenuta in merito al contenuto delle Informazioni fornite alla Società. In particolare, il Partecipante si obbliga a comunicare alla Società, entro il termine di sette giorni e con le stesse modalità utilizzate per il conferimento

delle Informazioni: a) l'avvenuto soddisfacimento del diritto di credito da parte del debitore; b) la pronuncia di sentenza o altro provvedimento giudiziale che accerti e dichiari l'inesistenza, anche parziale, del diritto di credito; c) la sopravvenienza di qualsiasi altro evento che valga a far venire meno le ragioni creditorie del Partecipante.

3.4 Nella ipotesi di violazioni degli obblighi previsti ai commi 3.1, 3.2 e 3.3, fermo restando quanto previsto dal successivo all'art. 6 in merito alla risoluzione di diritto del contratto, il Partecipante sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Società nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti e i suoi dipendenti, da qualsiasi obbligo risarcitorio (incluse le spese legali) che possa originarsi a loro carico, sempre che il danno non sia conseguenza di un inadempimento imputabile alla Società.

3.5 Il Partecipante si impegna, anche successivamente alla cessazione del rapporto, a non divulgare, pubblicare o comunicare in alcun modo a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le informazioni di natura tecnica, tecnologica, finanziaria, di marketing o commerciale, anche non descritte e rivendicate in un titolo di protezione, relative al Progetto ed all'attività ed operatività della Società, apprese durante l'esecuzione ovvero in occasione dello svolgimento del rapporto.

Art. 4 - Obbligazioni e Responsabilità della Società.

4.1 La Società si obbliga a garantire una struttura tecnica ed informatica adeguata e sufficiente a consentire l'accesso del Partecipante al Database ed a supportare il carico delle interrogazioni dallo stesso formulate. Le parti espressamente convengono che, nell'eventualità in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione, ordinari e/o straordinari, al fine di assicurare il corretto accesso al servizio, la Società potrà procedere, previa comunicazione, alla sospensione temporanea dei servizi per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento.

4.2 La Società non assume responsabilità per danni, pretese o perdite, dirette o indirette, subite dal Partecipante per il mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dallo stesso utilizzate ovvero di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente dalla Società o da persone di cui questa debba rispondere.

4.3 Il Partecipante dichiara di essere consapevole che i giudizi di affidabilità sugli operatori economici espressi, in qualunque forma, dalla Società devono considerarsi indicativi e forniti al solo scopo di dare al Partecipante elementi di valutazione non vincolanti. Il Partecipante riconosce pertanto che le analisi devono considerarsi non impegnative e che sulle stesse non viene prestata dalla Società alcuna garanzia, salvo quelle inerenti alla rappresentazione fedele delle Informazioni ed alla corretta applicazione delle metodologie di generazione e calcolo. Il Partecipante è quindi tenuto a controllare le analisi ed a completarle nel modo che ritenga più opportuno, riconoscendo che la responsabilità di allacciare o mantenere relazioni d'affari con l'impresa o la persona oggetto delle analisi è e rimane esclusivamente a suo carico.

4.4 Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Società non è responsabile dei danni di qualunque natura, sia diretti che indiretti, subiti dal partecipante o da terzi in relazione all'utilizzo delle Informazioni estratte dal Database.

Art. 5 - Durata e Recesso.

5.1 Il contratto è efficace e vincolante a decorrere dalla data di sottoscrizione e per un periodo di 36 mesi, con esclusione della tacita rinnovazione.

5.2 Ciascuna Parte potrà liberamente recedere dal contratto dandone comunicazione all'altra a mezzo raccomandata AR presso l'indirizzo indicato in epigrafe, osservando un preavviso minimo di 90 giorni.

5.3 Nella ipotesi di recesso del Partecipante, restano fermi il diritto della Società di mantenere nel Database le Informazioni dal medesimo fornite in esecuzione del presente contratto e l'obbligo del Partecipante stabilito all'art. 3.3, per un periodo di cinque anni dalla data di verifica dell'ultima esperienza negativa di pagamento conferita nel Database.

Art. 6 - Divieto di Cessione del Contratto.

6.1 È fatto espresso divieto al Partecipante di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto e i diritti e gli obblighi da esso derivanti senza la preventiva autorizzazione per iscritto della Società.

Art. 7 - Clausola Risolutiva Espressa.

7.1 Fatto salvo il diritto di avvalersi degli altri rimedi previsti dalla legge per l'ipotesi di inadempimento ed impregiudicato il risarcimento di tutti i danni conseguenti, il Partecipante avrà diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1346 cc nelle ipotesi di: a) inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligazione di fornitura delle Informazioni stabilito dall'art. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4; b) inadempimento o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste agli artt. 3.1, 3.2 e 3.3; b) violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'art. 6.1.

7.2 La risoluzione opererà di diritto nel momento in cui la Società darà comunicazione della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa a mezzo raccomandata AR inviata alla sede legale del Partecipante indicata nell'epigrafe del presente contratto.

Art. 8 - Disposizioni Generali.

8.1 I termini e le condizioni di cui al presente contratto costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi orali e scritti intercorsi tra le stesse con riferimento alle prestazioni ed ai diritti oggetto del presente contratto. Nessun accordo o patto che modifichi o ampli quanto previsto nel presente contratto sarà vincolante per alcuna delle parti salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente documento derogandone il contenuto e sia sottoscritto dai rappresentanti, debitamente autorizzati, dalle Parti.

8.2 L'eventuale tolleranza, anche reiterata, di una Parte rispetto all'inadempimento dell'altra ad una o più disposizioni del presente accordo non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia di detta Parte ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di tale inadempimento.

8.3 Nella ipotesi in cui uno o più clausole del presente contratto dovessero essere annullate ovvero dichiarate nulle o inefficaci, le Parti concordano espressamente che in nessun caso tale invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'accordo, dovendo ritenersi le predette clausole invalide o inefficaci come modificate – in senso conforme alla presumibile comune intenzione delle Parti – nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

8.4 Le Parti dichiarano di aver preventivamente discusso ciascuna delle clausole di cui al presente contratto e si danno pertanto reciprocamente atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 cc.

Art. 9. Legge applicabile e Foro competente.

9.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

9.2 In ordine alle controversie che dovessero insorgere con riferimento alla interpretazione, esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società

Il Partecipante

